

Del. n. 40/2018/PAR



Corte dei Conti
Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Cristina	ZUCCHERETTI	Presidente
Nicola	BONTEMPO	Consigliere
Mauro	NORI	Consigliere
Fabio	ALPINI	Referendario relatore

nell'adunanza del 20 giugno 2018;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;

VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003;

VISTA la richiesta di parere presentata dall'ente, come di seguito meglio specificata;

VISTA l'ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il relatore Fabio Alpini;

RITENUTO IN FATTO

Il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, con nota del 5 giugno 2018, ha trasmesso tramite PEC alla Sezione regionale di controllo per la Toscana la nota prot. 47533 del 1 giugno 2018, con la quale il Sindaco del Comune di Siena ha richiesto un parere *ex art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003*.

Il parere proposto ha ad oggetto gli emolumenti degli organi collegiali delle ASP. In particolare, il Sindaco del Comune di Siena ha chiesto *“se la ASP “Città di Siena” – che non ha ricevuto, né attualmente riceve, contributi a carico delle finanze pubbliche erogati senza vincolo di destinazione – sia esentata dall'applicazione delle limitazioni recate dall'art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/10, convertito in L. n. 121/2010, riguardanti i compensi agli amministratori”*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di pareri da esprimere *ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003*, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, soprattutto per quanto concerne l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge.

2. Per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta è ammissibile, essendo stata presentata dal Sindaco del Comune interessato, attraverso il Consiglio delle Autonomie.

3. Anche per quanto riguarda il profilo oggettivo la richiesta di parere è ammissibile, in quanto il quesito è inerente alla materia della contabilità pubblica, così come intesa secondo l'orientamento consolidato, rientrando in quelle materie (come, ad esempio, il personale, le assunzioni, la mobilità, gli incarichi esterni di collaborazione, ecc.) le quali, seppur estranee, nel loro nucleo originario, alla contabilità pubblica, tuttavia, in una visione dinamica dell'accezione, orientata, più

che alla tradizionale gestione del bilancio, ai relativi equilibri, possono ritenersi ad essa riconducibili, seppur limitatamente alle questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti ai limiti e ai divieti previsti dal legislatore nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, contenuti nelle leggi finanziarie ed in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui relativi equilibri di bilancio.

4. Per quanto riguarda il merito della richiesta, si osserva che, recentemente, la scrivente Sezione si è pronunciata su un quesito sostanzialmente identico, proposto dal Comune di Firenze, adottando la deliberazione 29/2018/PAR, datata 9 maggio 2018 - come peraltro ben noto al CAL, che ha provveduto alla trasmissione del quesito, oltre ad aver ricevuto copia della relativa deliberazione.

Poiché dalla data di tale delibera non sono sopravvenute novità normative o giurisprudenziali, e poiché la prospettazione giuridica dell'odierno richiedente non si discosta da quella proposta dal Comune di Firenze, la Sezione ritiene che non sussistano i presupposti per adottare una soluzione interpretativa diversa da quella indicata nella deliberazione sopra richiamata, alla quale si rimanda integralmente.


* * *

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune di Siena, con la nota in epigrafe indicata.


Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del Comune.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 20 giugno 2018.

Il relatore
Fabio Alpini



Il presidente
Cristina Zuccheretti



Depositata in Segreteria il 20 giugno 2018
Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Claudio Felli

